

R.G. 3515/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Parma, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3515/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

TRA

_____, in persona del suo procuratore speciale _____,
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. _____,
con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in _____

OPPONENTE

_____, rappresentato e difeso, giusta procura allegata
alla comparsa di costituzione, dall'avv. _____, con questa elettivamente domiciliato
presso il suo studio sito in _____

OPPOSTO

CONCLUSIONI: Come da note ex art. 189 c.p.c. depositate in atti

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, _____ proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 1167/2024 in data _____

16/10/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di [redacted] della somma di € 35.999,76, corrispondente al valore del credito d'imposta oggetto della cessione *pro soluto* ex art. 121 d.l. n. 34/2020 stipulata tra le parti in data 14/07/2022. Deduceva l'inefficacia della suddetta cessione del credito per mancato avveramento della condizione sospensiva del trasferimento del credito nel Cassetto fiscale della banca cessionaria. Premetteva, in particolare, che il credito in esame rientrava, insieme ad altri crediti d'imposta del cedente, nella pratica n. B003AAAA00192123 ed era classificato come relativo all'intervento n. 17. Esponeva che, in un primo momento, il credito in esame risultava sulla Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate soltanto "in attesa di accettazione". Riferiva che nella fase preliminare all'accettazione, nonostante le prime verifiche tecniche e documentali relative al credito in questione (cd. Report Pwc) avessero avuto esito positivo, i controlli eseguiti in rapporto all'intera pratica avevano evidenziato delle anomalie nell'attività del conto corrente di Iacca sotto il profilo del merito creditizio e della normativa antiriciclaggio, consistenti nel mancato accredito dello stipendio e, in compenso, in numerosi e consistenti versamenti in contanti e prestiti infruttiferi, giustificati dal cliente come regalie di parenti ed amici. Esponeva che quindi, in ottemperanza alle circolari dell'Agenzia delle Entrate ed alla normativa di settore, tutti i crediti della pratica in oggetto, incluso quello di cui è causa, erano stati rifiutati. Evidenziava che perciò, in conseguenza di detto rifiuto, il credito non era mai formalmente entrato nel cassetto fiscale della Banca. Sottolineava, inoltre, che nel contratto erano stati pattuiti solo i criteri per la determinazione del corrispettivo della cessione, il quale quindi sarebbe stato quantificato, in misura percentuale rispetto al valore del credito ceduto, solo dopo l'accettazione della cessionaria, nella specie mai intervenuta.

Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma [redacted], chiedendo l'accertamento dell'inefficacia del contratto di cessione e della legittimità del rifiuto del credito e la revoca del decreto ingiuntivo opposto oppure, in subordine, la determinazione dell'importo dovuto in conformità al contratto, con vittoria di spese.

2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio [redacted], il quale sosteneva di aver regolarmente trasferito il credito nel cassetto fiscale della banca cessionaria ed eccepeva la nullità della clausola di futura determinazione del corrispettivo in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 34 Cod. cons. Evidenziava, inoltre, che il contratto di cessione non contiene alcun riferimento al rispetto della normativa antiriciclaggio come condizione per il trasferimento del credito e che l'esito del Report Pwc relativo al credito era positivo. Affermava la piena regolarità

dei propri movimenti di conto corrente e della documentazione prodotta e lamentava che, pertanto, il rifiuto della banca era ingiustificato ed illegittimo. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione ex art. 189 c.p.c.

4. Preliminarmente, si osserva che la *"ricevuta di accettazione della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 d.l. n. 34/2020"*, generata dalla Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate e presente in atti (doc. 19 fascicolo di parte opposta), dimostra l'avvenuta comunicazione da parte di Iacca della sua volontà di cedere il credito d'imposta ma non prova l'effettivo trasferimento del credito nel Cassetto fiscale della banca. Dalla lettura della Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate in atti, invero, si evince che, per il perfezionamento della cessione di un credito tramite la Piattaforma, non basta la comunicazione eseguita dal cedente tramite il proprio Cassetto fiscale. Questa operazione, infatti, determina solo la visibilità del credito sulla Piattaforma da parte del cessionario. In questa fase, il credito non è ancora transitato formalmente nel Cassetto fiscale del cessionario e risulta *"in attesa di accettazione"*. A fronte di ciò, il cessionario può accettarlo o rifiutarlo. Solo in caso di accettazione il credito sarà trasferito definitivamente e visibile anche nel Cassetto fiscale del cessionario.

Premesso ciò, nell'art. 2 del contratto di cessione del credito d'imposta in atti si legge: *"la Banca – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 8 - accetterà formalmente la cessione dei crediti mediante conferma della stessa tramite il proprio Cassetto fiscale (...) Con l'accettazione della Banca la cessione si intende definitivamente conclusa."*. La definitiva produzione degli effetti della cessione, quindi, presuppone l'accettazione del credito sulla Piattaforma da parte della banca cessionaria. La suddetta accettazione, in particolare, non costituisce oggetto di un obbligo assoluto ed incondizionato a carico di [redacted]. Dalla lettura dell'art. 2 del contratto, invero, emerge che essa è subordinata, fra le altre cose, alla *"positiva verifica, da parte della Cessionaria (...) di tutta la documentazione trasmessa a corredo della cessione. La Cedente prende atto che tali verifiche potranno essere esperite dalla Banca direttamente o per il tramite della Società , (...)Ove invece non si verifichino le condizioni per*

accettare la cessione e quindi, a titolo esemplificativo, (...) ove la documentazione prodotta dal Cedente non risulti idonea per l'esistenza dei crediti e la loro trasferibilità, la Cessionaria dovrà darne notizia al cedente, ed il contratto si intenderà automaticamente risolto". Nell'art. 8, inoltre, si legge: "Il presente contratto (...) avrà validità fino all'accettazione o al rifiuto della Cessione dei crediti da parte della Cessionaria (...) Sia al Cedente che alla Cessionaria è attribuito il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, fino all'accettazione della cessione da parte della Cessionaria ai sensi del precedente articolo 2". Dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali, quindi, emerge che la banca cessionaria si è riservata la facoltà di eseguire i dovuti controlli sulla sussistenza dei requisiti necessari per la cessione e, in base all'esito delle verifiche, può scegliere di accettare o di rifiutare il credito. Nella specie, l'esito negativo del controllo documentale, ossia del cd. Report Pwc, è indicato come un semplice esempio di motivo ostativo alla cessione, mentre il rifiuto è previsto, più in generale, "ove non si verificchino le condizioni per accettare la cessione". L'accettazione sulla Piattaforma da parte della banca cessionaria, quindi, non integra un obbligo, bensì una condizione sospensiva. La suddetta condizione, inoltre, non può ritenersi meramente potestativa e quindi nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. Si richiama, sul punto, l'orientamento della S.C.: "La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato" (Cass. n. 30143/2019). Nel caso di specie, il contratto riporta come esempio, peraltro non esaustivo, di "condizione per accettare la cessione" l'idoneità della documentazione prodotta a garantire esistenza e trasferibilità dei crediti. Da ciò si desume che l'accettazione della cessione non dipende dal suo semplice arbitrio, bensì dalla verifica della complessiva regolarità dell'operazione, necessaria alla luce degli obblighi di trasparenza, correttezza e sana e prudente gestione imposti alle banche dalla legge. Essa è dunque collegata a valutazioni di interesse ed apprezzamenti discrezionali della cessionaria, sindacabili solo sotto il

profilo del rispetto del principio di buona fede, *“criterio di valutazione e limite anche del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende l’avveramento della condizione”* (Cass. n. 5773/2014).

Nel caso di specie, la condizione sospensiva in esame non si è avverata, poiché Banca non ha mai accettato il credito oggetto di cessione. Sia dalla documentazione prodotta in giudizio (v. lista movimenti di sulla Piattaforma cessione crediti, di cui al doc. 6 fascicolo parte opponente) sia dalle prove orali espletate (v. verbale ud. 11/09/2025), invero, è emerso che il credito, pur reso visibile da Iacca sulla Piattaforma *“in stato di accettazione”*, era stato rifiutato da in data 04/07/2024. Esso, quindi, non è mai stato trasferito definitivamente nel Cassetto fiscale della banca. In particolare, la teste, dipendente di inserita nell’Ufficio Qualità Crediti Fiscali, ha confermato che il credito in oggetto, pur avendo superato positivamente il controllo Pwc, alla fine era stato rifiutato a causa di anomalie riscontrate nei movimenti di conto corrente di Iacca nel corso dei controlli interni antiriciclaggio. Questa dichiarazione deve ritenersi dotata di attendibilità qualificata, tenuto conto della competenza professionale nel settore della teste, della coerenza della sua dichiarazione con i riscontri documentali in atti (v. report Pwc e successivo rifiuto di cui ai doc. 5 e 6 fascicolo di parte opponente) e del fatto che ella aveva anche analizzato personalmente, almeno in parte, la pratica in esame. Né essa è stata smentita in modo certo ed incontrovertibile dai testi di parte opposta, che hanno anzi confermato l’avvenuto rifiuto di e hanno ulteriormente riferito solo sulla regolarità formale della documentazione prodotta a corredo della comunicazione di cessione e sulla giustificazione di un singolo prestito offerto per amicizia a Iacca.

Come già accennato, la possibilità per di rifiutare il credito era prevista nel contratto. Né si ritiene che la scelta di parte opponente sia stata esercitata in modo arbitrario ed in palese violazione delle clausole contrattuali o dell’obbligo di buona fede. ha effettuato una valutazione discrezionale di insussistenza delle condizioni per l’accettazione del credito sorretta da un interesse apprezzabile, ossia l’osservanza della normativa antiriciclaggio. L’assenza di riferimenti espliciti nel contratto alla suddetta normativa, invero, non esonera la banca dall’esecuzione dei relativi controlli e segnalazioni, cui è tenuta ai sensi degli artt. 3 e ss. dlgs n. 231/2007. Si ricorda che le disposizioni in esame costituiscono norme imperative, poste a tutela di interessi generali. Né la mancanza di richiami espressi nelle clausole negoziali esenta la

banca dal rispetto dell'art. 122-bis co. 4 d.l. n. 34/2020, che vieta l'acquisizione del credito d'imposta in caso di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 dlgs n. 231/2007.

In definitiva, quindi, considerato il mancato avveramento della condizione sospensiva per effetto di una scelta della parte non manifestamente contraria al contratto ed alla buona fede, deve ritenersi che la cessione del credito in oggetto sia inefficace e, pertanto, non sia mai maturato in capo a [redacted] il diritto al pagamento del corrispettivo. E' perciò assorbita la questione della determinazione dell'importo dovuto e dell'asserita nullità della relativa clausola.

5. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta da [redacted] va accolta. Va pertanto dichiarata l'inefficacia del contratto di cessione *pro soluto* del credito d'imposta ex art. 121 d.l. n. 34/2020 stipulato tra [redacted] e [redacted] in data 14/07/2022 e va revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 1167/2024 del 16/10/2024.

6. La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone che la parte contro cui è stata proposta la domanda sia integralmente soccombente ed abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. n. 24158/2017) oppure, nel caso dell'art. 96 co. 3 c.p.c., che abbia tenuto una condotta valutabile come abuso del processo, quale l'aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020). Nel caso di specie, i presupposti sopracitati non sussistono, alla luce della fondatezza dell'opposizione proposta da [redacted]. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da [redacted] va respinta.

7. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di [redacted]. Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori medi e applicata la fascia di valore da € 26.001 a € 52.000.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice [redacted] definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3515/2024 R.G. così provvede:

1. accoglie l'opposizione proposta da [redacted] e, per l'effetto:
 - 1.1. accerta l'inefficacia del contratto di cessione *pro soluto* del credito d'imposta ex art. 121 d.l. n. 34/2020 stipulato tra [redacted] e [redacted] in data 14/07/2022;
 - 1.2 revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 1167/2024 del 16/10/2024;
2. condanna [redacted] al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 286 per esborsi e in € 7.616 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Parma, 19/03/2026

Il Giudice

